

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia di servizi socio-assistenziali.
2. Ai sensi degli art. 3, comma 1 e art. 12, comma 2 della Legge 7/8/1990 n. 241 i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno dare espressa dimostrazione della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento stesso.

Art. 2 Destinatari

1. I destinatari del presente regolamento sono:

I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l.n. 328/2000 e dell'art. 6 della l.r. 3/2008, residenti nel Comune di Cornate d'Adda.

Art. 3 Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e successive modifiche e integrazioni;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013).

Art. 4 Oneri dei servizi

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008, gli oneri per le prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni, relative a prestazioni sociosanitarie, sono a carico del comune in cui la persona assistita è residente o, nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6, dimorante. Qualora la persona assistita sia ospitata in unità d'offerta residenziali situate in un comune diverso, i relativi oneri gravano comunque sul comune di residenza o di dimora in cui ha avuto inizio la prestazione, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora determinato dal ricovero. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori

titolari della relativa potestà o del tutore, anche quando sia nominato dopo l'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 6 della citata legge i comuni erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette.

Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza, ovvero dal comune di dimora, al momento di inizio della prestazione, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

Art. 5 Concorso degli utenti al pagamento dei servizi

Ai sensi del comma 1, art. 22 della L. R. 3 del 12 marzo 2008 gli utenti sono tenuti a partecipare alla copertura del costo delle prestazioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'erogazione dei seguenti servizi:

SERVIZIO INFERMIERISTICO-PRELIEVI	pag. 4
TELEASSISTENZA	pag. 5
PASTI A DOMICILIO	pag. 6
SERVIZIO TRASPORTO	pag. 7
CENTRI DIURNI DISABILI	pag. 9
CENTRI DIURNI DI TERAPIA, EDUCATIVO-FORMATIVO	
ORIENTAMENTO LAVORATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	pag. 11
SERVIZI PER MINORI (COMUNITA', AFFIDI, ADM)	pag. 13
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	pag. 15

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nei limiti della disponibilità del bilancio comunale, che annualmente dovrà prevedere appositi stanziamenti di spesa.

3. L'assistente sociale è competente nel valutare ogni situazione nella sua complessità, tenendo presenti le condizioni ambientali, psicosociali ed economiche. L'erogazione del servizio avverrà in seguito all'esito della valutazione effettuata dall'assistente sociale.

Art. 7 Criteri di accesso

1. Al fine dell'ottenimento dei servizi di cui al precedente art. 6, comma 1, i soggetti di cui all'art. 2 devono trovarsi in stato di bisogno, che si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

- Inadeguatezza della situazione economica;
- Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino il rischio di emarginazione per i singoli e i nuclei familiari.

2. Accedono prioritariamente ai servizi i soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 8 Definizione di nucleo familiare

Il nucleo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dalla normativa ISEE vigente.

Art. 9 Indicatore della situazione economica equivalente

La valutazione della situazione economica, indispensabile per stabilire l'accesso ai contributi economici e la compartecipazione dell'utente alla spesa per l'erogazione dei servizi tariffati, si ottiene considerando la situazione reddituale e patrimoniale, calcolata secondo le modalità previste dalla normativa ISEE vigente.

Art. 10 Definizione fasce e tariffe

E' competenza della Giunta Comunale aggiornare periodicamente le fasce e le aliquote, relative ai servizi oggetto del presente Regolamento.

Art. 11 Modalità di calcolo quote pagamento servizi

La partecipazione degli utenti al costo dei servizi è regolamentata nei successivi articoli. Sono esclusi dal pagamento della quota gli utenti che hanno un valore ISEE inferiore a quello della 1^a fascia; gli altri invece pagano la quota corrispondente alla fascia in cui è collocato il loro valore ISEE. Per i cittadini non residenti verranno applicate le specifiche tariffe approvate dalla G.C. con apposita deliberazione.

Al cittadino che non presenta la richiesta di esenzione/riduzione del pagamento della tariffa, verrà applicata la quota massima prevista per il servizio richiesto.

Art. 12 Aggiornamento fasce ed aliquote

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni anno la facoltà di ritoccare le fasce e le tariffe rapportandole al tasso di inflazione dell'anno precedente in base ai dati ISTAT, e in base a nuovi o maggiori oneri da sostenere per l'erogazione del servizio. La quota a carico degli utenti verrà rideterminata annualmente secondo le disposizioni e le modalità contenute negli articoli precedenti.

Art. 13 Eccezioni

Rispetto agli articoli del presente capo sono fatte salve le eccezioni di volta in volta contemplate dai successivi capi del regolamento.

CAPO V

SERVIZIO INFERMIERISTICO - PRELIEVI

Art. 14 Servizio infermieristico – prelievi

Il servizio viene svolto da infermiere dipendenti di Aziende Ospedaliere, cooperative o altri enti con i quali viene stipulata apposita convenzione o affidato l'appalto.

Utenti: Cittadini in possesso di prescrizione medica.

Art. 15 Partecipazione degli utenti alla spesa

Per il servizio infermieristico sono previste tariffe agevolate convenzionate. Non sono previste esenzioni dal pagamento.

CAPO VI

TELEASSISTENZA

Art. 16 Premessa

Il Servizio di Teleassistenza è garantito dall'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, attraverso apposita convenzione stipulata con l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate.

Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti un tempestivo intervento, quando si presentino situazioni di particolare necessità nell'ambito domestico, mediante un dispositivo elettronico collegato all'apparecchio telefonico, attivato da un telecomando tenuto al collo dall'utente.

Art. 17 Destinatari

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età, che vogliano vivere in casa propria con la sicurezza di un pronto intervento in caso di bisogno. E' indirizzato, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale, prioritariamente a:

- persone sole
- persone anziane
- persone con grave situazione di disabilità e/o con un quadro clinico sanitario precario.

Art. 18 Procedure per l'ammissione e dimissione

Le richieste devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a vagliare la domanda, anche in collaborazione con i medici curanti. Al momento dell'accoglimento della domanda, il Servizio Sociale e il medico curante collaboreranno, per raccogliere i dati necessari alla costituzione di un archivio anagrafico completo dell'utente tramite una scheda personale, di cui verrà data copia all'Associazione incaricata della gestione del servizio.

La cessazione del servizio può essere richiesta da:

- utente o chi ha effettuato la richiesta
- familiari o parenti dell'utente
- Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 19 Partecipazione al costo del servizio

L'utenza partecipa al costo del servizio mediante pagamento di una quota giornaliera indifferenziata. Sono esclusi dal pagamento coloro che hanno un ISEE inferiore a quello indicato alla 1^ fascia.

Il pagamento della quota giornaliera viene sospeso dal giorno della comunicazione recapitata al Servizio Sociale di disdetta del servizio. In mancanza di tale comunicazione la teleassistenza deve essere comunque pagata fino al giorno di effettiva disdetta, da annotarsi nell'apposita scheda del servizio stesso.

N.B. Considerato che il servizio non viene mai interrotto e permangono comunque le spese di gestione, non si applicano riduzioni agli utenti per eventuali periodi di assenza dalla propria abitazione.

CAPO VII

PASTI A DOMICILIO

Art. 20 Premessa

Il Servizio pasti al domicilio offre all'utenza la possibilità di consumare un pasto giornaliero completo presso la propria abitazione.

Art. 21 Destinatari

Il servizio è rivolto a persone impossibilitate per motivi di salute e/o per incapacità a gestirsi in modo adeguato una sana alimentazione.

Art. 22 Procedure per l'ammissione e la dimissione

Le richieste, compilate su apposito modulo, devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, al quale compete la valutazione e l'eventuale attivazione del Servizio.

La cessazione del servizio può avvenire sia su richiesta dell'utente o di un suo familiare, sia su proposta del Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 23 Partecipazione al costo del servizio

Viene richiesta all'utenza una quota pari al costo per intero del pasto, che verrà pagata direttamente alla ditta fornitrice dei pasti.

In situazioni particolari, in base alla valutazione dell'assistente sociale, è possibile prevedere la riduzione o l'esenzione dal costo del servizio da parte dell'utente.

CAPO VIII

TRASPORTO

Art. 24 Finalità

L'Amministrazione Comunale, limitatamente alle proprie risorse, istituisce un servizio di trasporto, per consentire l'accesso ad attività socio-educative e riabilitative nelle zone limitrofe, a favore di cittadini disabili, invalidi, anziani e minori. Tale servizio può essere effettuato con mezzi propri o attraverso la collaborazione di Enti ed Associazioni convenzionati con il Comune.

Il servizio si propone di integrare le risorse familiari e informali esistenti o che potranno essere attivate per rispondere alle necessità delle persone.

La disponibilità di risorse definite e comunque limitate comporta scelte di priorità e criteri organizzativi, che sono stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 25 Destinatari

Il Servizio è rivolto in ordine di priorità alle seguenti persone e finalità:

- a) disabili, invalidi e anziani frequentanti quotidianamente scuole dell'obbligo, centri di formazione e centri diurni a carattere socio-educativo, formativo, socio-lavorativo o riabilitativo;
- b) minori e disabili sottoposti a trattamenti ambulatoriali riabilitativi in modo continuativo (solo quando non è possibile altra soluzione);
- c) situazioni particolari segnalate dall'Assistente Sociale.

Art. 26 Procedure per l'ammissione e la dimissione

Per accedere al Servizio è necessario inoltrare la richiesta presso i Servizi Sociali, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.

L'utente verrà escluso dal servizio qualora cessino le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 27 Norme per l'utente

Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali le eventuali sospensioni del trasporto secondo modalità dallo stesso previste.

Art. 38 Organizzazione del servizio

Gli utenti verranno prelevati e riportati nei luoghi concordati con il Servizio Sociale.

Per gli utenti di età inferiore ai 10 anni, o per coloro che ne abbisognano a causa delle loro condizioni, il trasporto deve avvenire con la presenza di un accompagnatore (familiare, parente, volontario, conoscente,). La presenza dell'accompagnatore deve essere comunicata ai Servizi Sociali.

Art. 29 Partecipazione al costo del servizio

All'utenza che usufruisce di tale servizio verrà chiesta una tariffa calcolata in base ai Km percorsi. L'aliquota intera viene determinata applicando le tabelle ACI vigenti al momento in cui viene adottata la deliberazione della tariffa dei servizi a domanda individuale e rimane valida per l'intero anno.

Per ogni fascia di contribuzione prevista nelle tariffe annuali viene stabilita una quota massima mensile che non può essere superata. Per gli utenti in fascia 1 e quelli che versano in situazioni particolari, in base alla valutazione dell'assistente sociale, è possibile prevedere l'esenzione dal costo del servizio da parte dell'utente.

Il costo del servizio è comunque dovuto anche nel caso di sospensione o variazione, nell'ipotesi in cui l'utente non abbia dato tempestiva comunicazione ai Servizi Sociali.

Per i servizi speciali di trasporto, in età di obbligo scolastico, si applicano le tariffe deliberate per il trasporto scolastico nel territorio, in proporzione all'utilizzo.

N.B.:Il servizio verrà fornito, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta, fino ad un raggio massimo di 40 Km (intesi per sola andata) dal nostro Comune.

CAPO XI

CENTRI DIURNI DISABILI

Art. 30 Premessa

I Centri Diurni per Disabili sono strutture integrate gestite da Azienda Speciale Consortile. In particolare l'Amministrazione Comunale si avvale e/o contribuisce alla gestione delle seguenti strutture:

- CDD di Cornate d'Adda, di Trezzo sull'Adda, di Usmate Velate

Art. 31 Destinatari

Soggetti diversamente abili senza limiti di età con disabilità tali da comportare una notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e per i quali siano stati esperiti tutti gli interventi di tipo riabilitativo-sanitario e psico-sociale atti a garantire un reale inserimento in strutture rivolte alla generalità delle persone.

Art. 32 Finalità del servizio

Tali strutture mirano alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo - da un lato di sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue - dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

Art. 33 Procedure per l'ammissione e dimissione

È affidato ad appositi specialisti il compito della valutazione degli utenti per l'ammissione al servizio o per eventuali dimissioni. I contatti con le diverse strutture per la verifica della disponibilità di posti sono condotti dalla competente Assistente Sociale.

Art. 34 Partecipazione al costo del servizio

Agli utenti del servizio viene chiesta una quota forfetaria di partecipazione sul totale delle spese che il Comune sostiene per i servizi di trasporto, laddove organizzati in forma diretta e/o indiretta, e per il servizio di mensa nell'ambito di queste strutture.

Sono comunque esentati dal pagamento gli utenti che ne facciano richiesta, a condizione che abbiano un valore ISEE corrispondente alla prima fascia, così come determinata in sede di approvazione delle tariffe di bilancio.

TRASPORTO

La tariffa per il trasporto a carico degli utenti è mensile e calcolata su 11 mensilità, quindi non legata ai giorni di presenza.

Nell'ipotesi di assenze continuative pari o superiori a 10 gg. lavorativi/mese (fatta eccezione delle chiusure per ferie e per festività) l'utente pagherà il 50% della quota stabilita, mentre le assenze continuative per uno o più mesi interi determinano l'esclusione dal pagamento della relativa quota mensile.

L'utente che usufruisce del servizio di trasporto per viaggi di sola andata o solo ritorno, senza giustificate motivazioni da valutarsi da parte del servizio sociale, è tenuto al pagamento dell'intera

quota mensile. Nell'ipotesi in cui il servizio venga garantito, per ragioni organizzative, solo per l'andata o solo per il ritorno, l'utente è tenuto al pagamento solo della quota mensile ridotta del 50%.

Tale tariffa vale per i CDD di Cornate d'Adda e Trezzo sull'Adda, mentre non vale per il CDD di Usmate Velate e per il CSEP di Villasanta, per i quali tale servizio non è organizzato con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi in cui venga organizzato un servizio di trasporto anche per CDD situati in altri territori comunali, la tariffa forfetaria viene determinata calcolando i costi del trasporto in applicazione delle tabelle ACI vigenti nel momento di deliberazione delle tariffe annuali.

MENSA

Il costo del pasto viene richiesto a seguito dell'effettiva consumazione da parte dell'utente interessato, e secondo la tariffa prevista dall'ente gestore delle strutture indicate all'art. 62.

Per il CDD di Cornate d'Adda il pagamento viene effettuato direttamente alla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione, mentre per le altre strutture il pagamento avviene mediante rimborso all'Amministrazione Comunale della quota integrale calcolata sulla base del costo effettivo sostenuto e determinata annualmente in sede di tariffe di bilancio.

La stessa tariffa si applica anche nell'ipotesi di inserimenti in nuovi CDD di altri territori comunali.

CAPO XII

CENTRI DIURNI DI TERAPIA, EDUCATIVO-FORMATIVI, ORIENTAMENTO LAVORATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 35 Premessa

Questi servizi vengono gestiti da Cooperative Sociali o altri Enti coi quali il Comune sottoscrive una apposita convenzione.

Art. 36 Destinatari

Ragazzi e ragazze disabili in età adolescenziale che esprimano importanti immaturità globali e fragilità emotivo-relazionali e che hanno difficoltà nell'inserimento e/o nel proseguimento delle attività scolastiche.

Adulti svantaggiati impossibilitati a mantenere un lavoro ed a vivere i rapporti sociali come per la generalità dei cittadini.

Art. 37 Finalità del servizio

a) Centri educativo-formativi, orientamento lavorativo e formazione professionale

I progetti mirano al sostegno delle problematiche legate alla sfera affettivo/relazionale e al soddisfacimento dei bisogni di orientamento, promozione e valorizzazione delle capacità individuali.

In particolare:

- vengono offerti maggiori strumenti/opportunità per cogliere nel proprio cammino di crescita quegli elementi di conferma di una immagine di sé positiva e quanto più possibile adeguata ad un ruolo congruo all'età ed al contesto sociale;
- vengono potenziate le autonomie personali e sociali;
- vengono sviluppate le personali capacità manuali ed operative.

Terminato il percorso, si orientano ed accompagnano i soggetti in contesti socio/assistenziali o socio/occupazionali adeguati ai bisogni e potenzialità individuati.

b) Centri di terapia e riabilitazione

I progetti hanno lo scopo di promuovere umanamente e di integrare socialmente le persone svantaggiate in particolare:

- far crescere l'autostima nella persona svantaggiata;
- sviluppare e attivare l'attenzione, la concentrazione e l'osservazione;
- migliorare la socializzazione per far acquisire capacità di adattamento tali da poter vivere in gruppo, abituare ad accettare le regole e verificarne l'utilità.

Art. 38 Procedure per l'ammissione e dimissione

E' affidato al servizio Sociale del Comune il compito delle valutazioni degli utenti per l'ammissione al servizio in collaborazione con i servizi territoriali di 2° livello.

Art. 39 Partecipazione al costo del servizio

Vengono applicate le seguenti tariffe:

MENSA

Il costo del pasto viene richiesto a seguito dell'effettiva consumazione da parte dell'utente e solo per la cooperativa "Fonte di Solidarietà" di Colnago. Il pagamento, in questo caso, viene effettuato direttamente mediante bollettino di ccp intestato alla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione.

Negli altri casi l'utente paga direttamente alle strutture che provvedono all'accoglienza, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale e, quindi, senza rivalsa sugli utenti stessi.

Nell'ipotesi in cui il costo del pasto sia compreso nella retta di inserimento nella struttura, l'Amministrazione richiederà all'utente il rimborso della quota integrale calcolata sulla base del costo effettivo sostenuto e determinata annualmente in sede di tariffe di bilancio.

TRASPORTO

Il servizio di trasporto viene pagato dagli utenti che ne usufruiscono versando una quota forfetaria di partecipazione al totale delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il servizio stesso.

Qualora il costo del trasporto non sia espressamente indicato nelle rette di inserimento o il servizio venga organizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale, la tariffa forfetaria viene determinata calcolando i costi del trasporto in applicazione delle tabelle ACI vigenti nel momento di deliberazione delle tariffe annuali.

Nell'ipotesi di assenze continuative pari o superiori a 10 gg. lavorativi/mese (fatta eccezione delle chiusure per ferie e per festività) l'utente pagherà il 50% della quota stabilita, mentre le assenze continuative per uno o più mesi interi determinano l'esclusione dal pagamento della relativa quota mensile.

Sono comunque esentati dal pagamento gli utenti che ne facciano richiesta, a condizione che abbiano un valore ISEE corrispondente alla prima fascia, così come determinata in sede di approvazione delle tariffe di bilancio.

CAPO XIII

SERVIZIO PER MINORI

TITOLO I

Comunità e Affidi

Art. 40 Premessa

La comunità e l'affido familiare sono soluzioni alle quali si ricorre quando, per minori in particolari condizioni psicosociali, sia momentaneamente inidoneo l'ambiente familiare di appartenenza.

Art. 41 Destinatari

Minori soggetti o meno a provvedimenti civili e amministrativi dell'Autorità Giudiziaria che vivono in situazioni di difficoltà di rischio o di danno evolutivo.

Art. 42 Finalità del servizio

Offrire ai minori un ambiente educativo e formativo teso a contrastare i rischi derivanti da situazioni pregiudizievoli, mantenendo, dove è possibile, i contatti con le famiglie di origine, ove non espressamente esclusi dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Art. 43 Procedure per l'ammissione e dimissione

L'allontanamento del minore può essere decretato o meno dall'Autorità Giudiziaria, ma comunque la scelta della Comunità o della famiglia affidataria viene effettuata dall'Assistente Sociale, in collaborazione con l'équipe psico-pedagogica comunale e avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Affidi della Azienda Speciale consortile Offertasociale.

Art. 44 Partecipazione al costo del servizio

L'Assistente Sociale, con l'équipe psico-pedagogica comunale, valuta, per ogni singolo caso, se un eventuale quota a carico dei genitori possa servire a responsabilizzarli; in questo caso si applicano le quote come da tabelle definite dalla G.C. con apposita deliberazione. Per ogni fascia è stata stabilita una quota massima mensile che non può essere superata.

TITOLO II – ADM -ADH

Art. 45 Destinatari

Si propone di offrire a minori in difficoltà, anche disabili, l'opportunità di interventi socio-educativi di sostegno, anche a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile al fine di promuovere un processo di cambiamento reale delle situazioni di disagio, mediante l'attuazione di progetti adatti alle problematiche specifiche rilevate.

Finalità del servizio

L'Assistenza domiciliare a minori (ADM - ADH) è un intervento di sostegno a bambini e ragazzi, all'interno del proprio nucleo familiare, che nasce dalla necessità di prefigurare condizioni ambientali volte a soddisfare il bisogno effettivo di relazione (con l'adulto o con i pari) del minore. In quest'ottica il sostegno più opportuno al minore passa attraverso una particolare attenzione alla relazione genitore-bambino in quanto espressione di un sistema di vita; diventa quindi di fondamentale importanza individuarne le potenzialità e i limiti, aiutando la famiglia a riconoscersi come risorsa.

Obiettivi dell'intervento sono:

- il sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà
- il mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio
- la costituzione di una rete di legami tra nucleo e contesto sociale.

Modalità di accesso e presa in carico

L'attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:

- richiesta delle famiglie interessate
- segnalazione degli insegnanti, attraverso il dirigente scolastico
- proposta degli operatori, a soluzione di problematiche in carico ai servizi sociali e/o scolastici del Comune
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che disponga interventi a sostegno del minore e della famiglia.

La presa in carico è di competenza dell'équipe degli operatori coinvolti, che valuta la possibilità di attuazione di un progetto di intervento sulla situazione di disagio presentata; i modi, i tempi e le attività vengono concordate tra le parti interessate.

Le figure professionali coinvolte

Le figure professionali impegnate nell'assistenza domiciliare a minori sono le seguenti:

- Assistente sociale, con funzioni di referente del servizio e di collegamento con la rete territoriale; riceve le richieste e redige apposita documentazione per la discussione in équipe;
- Psicologo, con funzioni di valutazione e stesura dei progetti educativi;
- Pedagogista, con funzioni di coordinamento dei progetti educativi;
- Educatori professionali, che lavorano a contatto con i minori nel loro contesto di vita (casa, scuola, territorio), in attuazione del progetto educativo concordato;

Modalità di attuazione degli interventi

Gli interventi educativi e le attività in essi previste si esplicano in sedi differenti, secondo i singoli progetti: a domicilio del minore, nella scuola di frequenza, nelle sedi ritenute idonee quali biblioteca, ludoteca, centro di aggregazione, videoteca, ecc.

L'orario di lavoro è articolato secondo l'esigenza organizzativa del servizio.

Art. 46 Partecipazione degli utenti alla spesa

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

TITOLO III

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Art. 47 Premessa

Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) è un servizio che intende offrire ai giovani residenti nel nostro territorio un luogo di aggregazione, socializzazione e di svolgimento di attività educative, gestito in appalto tramite una cooperativa sociale.

Art. 48 Destinatari

I destinatari di questo servizio sono pre-adolescenti e adolescenti italiani e stranieri, con la differenziazione delle attività, anche organizzate in gruppi differenziati per età.

Art. 49 Finalità del servizio

Le finalità del servizio sono:

- sostenere e sviluppare le funzioni aggregative, educative, promozionali e preventive;
- consentire lo sviluppo, nella comunità locale, di una idea del centro come opportunità e risorsa per tutti, e non soltanto per chi vive situazioni di forte disagio e disadattamento;
- educare al rispetto della diversità (culturale, etnica, regionale, economica) intesa come risorsa e ricchezza per tutti;
- educare all'accoglienza dell'altro come persona portatrice di una storia personale e propria e, quindi, degna di rispetto e comprensione.

Art. 50 Procedure per l'ammissione e dimissione

Il CAG è aperto a tutti i ragazzi, nelle fasce di età sopra indicate, che hanno voglia di partecipare alle attività organizzate dagli educatori nel rispetto dei ruoli, delle persone e delle strutture comunali che ospitano il centro stesso.

Art. 51 Partecipazione al costo del servizio

Il servizio è a titolo completamente gratuito per chi vi accede.